

**Legge regionale 19 marzo 2009, n. 6 (BUR n. 25/2009)  
(Novellazione) – Testo storico**

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 16 APRILE 1985, N. 33  
“NORME PER LA TUTELA DELL’AMBIENTE” E SUCCESSIVE  
MODIFICAZIONI**

**Art. 1 - Introduzione dell’articolo 5.1 nella legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 e successive modificazioni.**

1. Dopo l’articolo 5 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 e successive modificazioni è introdotto il seguente articolo:

*“Art. 5.1 - Disposizioni particolari in materia di autorizzazione allo scarico finale di acque depurate.*

*1. La Regione è l’autorità competente alla autorizzazione allo scarico finale di acque depurate, quando si verificano entrambe le seguenti condizioni:*

- a) l’opera di scarico di acque depurate sia esplicitamente prevista dalla pianificazione regionale di settore vigente, in quanto caratterizzata da un valore strategico regionale;*
- b) lo scarico finale avviene in una provincia diversa da quella in cui sono localizzati gli impianti di depurazione collegati a tale opera di scarico.*

*2. La Giunta regionale rilascia l’autorizzazione prevista al comma 1, d’intesa con le province interessate.*

*3. Ai fini di cui al comma 2, qualora la Giunta regionale non ottenga una o più intese previste entro trenta giorni dalla ricezione della relativa richiesta da parte dei una o più province competenti, convoca nei successivi otto giorni la conferenza di servizi decisoria, ai sensi dell’articolo 14, comma 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni, per l’assunzione della determinazione conclusiva del procedimento.*

*4. I lavori della conferenza di servizi decisoria di cui al comma 3 sono disciplinati dall’articolo 14 ter della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed, in particolare, ai fini dell’assunzione della determinazione conclusiva del procedimento, dal comma 6 bis del medesimo articolo 14 ter.”.*

**Art. 2 - Clausola d’urgenza.**

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.